

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2155 del 29 dicembre 2017

Art. 20 L n° 67/88 - DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 96/2013. Accordo di Programma in data 10/11/2016. Azienda ULSS n. 3 Serenissima (ex n. 14) - "Ospedale di Chioggia, Adeguamento - 2^ Fase". Approvazione intervento.
[Edilizia ospedaliera]

Note per la trasparenza:

Approvazione dell'intervento inserito nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 10 novembre 2016 con il Ministero della Salute per consentire la successiva richiesta di ammissione dello stesso al finanziamento a carico dei fondi di cui all'art. 20 della L. n. 67/88, per l'importo di € 6.756.371,07.
--

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con precedenti deliberazioni nn. 270 del 09/02/2010 e 262 del 15/03/2011 la Giunta Regionale ha ammesso a finanziamento n. 19 interventi di edilizia sanitaria di interesse regionale per un costo complessivo di oltre 390 milioni di euro.

Il piano finanziario dei provvedimenti di cui sopra, prevedeva il completo utilizzo dei fondi di cui alla delibera CIPE n. 97/2008 del 18/12/2008, relativa all'esercizio finanziario del 2008, per l'importo di € 205.189.801,72 concernenti il programma di investimenti di cui all'art. 20 della L. n. 67/88.

Il Documento Programmatico e le Schede tecniche relative ai singoli interventi previsti nelle DDGRV nn. 270/2010 e 262/2011, predisposti dai competenti uffici regionali, sono stati trasmessi e successivamente esaminati favorevolmente dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici del Ministero della Salute nella seduta del 27 luglio 2011 ed il successivo passo è stata l'acquisizione dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per la successiva sottoscrizione sia del Protocollo d'Intesa che dell'Accordo di Programma stesso.

L'attivazione dell'Accordo avviene con la sottoscrizione dell'articolato contrattuale e la sua definizione si perfeziona con la ripartizione finanziaria prevista in quanto il relativo impegno finanziario *"....è all'interno delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dello Stato"*.

Con nota n. 1781 del 21/01/2013, il Ministero della Salute comunicava la disponibilità finanziaria per la copertura degli Accordi di Programma, ed in particolare la quota parte assegnata al Veneto, pari a € 130.295.524,09 sui 205.189.801,72 assegnati dal CIPE e chiedeva, contestualmente, di conoscere le priorità da finanziare fino alla concorrenza della somma indicata.

Conseguentemente, con deliberazione n. 96 del 29/01/2013 la Giunta Regionale confermava i contenuti e le assegnazioni di cui alle precedenti deliberazioni nn. 270/2010 e 262/2011 e individuava una prima fase degli interventi in funzione dell'effettiva disponibilità finanziaria comunicata dal Ministero dell'Economia.

Sulla base della delibera sopra citata, in data 01 marzo 2013 è stato sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione del Veneto, l'Accordo integrativo dell'Accordo di Programma in materia di sanità che prevede il finanziamento della prima fase di n. 19 interventi per un onere finanziario complessivo a carico dello Stato pari a € 130.295.524,09, tutti approvati e ammessi a finanziamento dal Ministero stesso.

In data 7 luglio 2016 è stata acquisita l'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, propedeutica per la successiva sottoscrizione sia del Protocollo d'Intesa, avvenuta in data 27 luglio 2016, che dell'Accordo di Programma relativo alla 2^ fase dei restanti € 74.894.277,63.

In data 10 novembre 2016 è stato sottoscritto pertanto tra il Ministero della Salute e la Regione del Veneto, l'ulteriore Accordo integrativo dell'Accordo di Programma in materia di sanità, relativo alla seconda fase degli interventi già programmati, con l'utilizzo della restante quota finanziaria ancora disponibile.

Con tale Atto la Regione Veneto ha utilizzato il 100% dei finanziamenti messi a disposizione, dal 2000 ad oggi, con l'art. 20 della L. n. 67/88 e assegnati dal CIPE, per un importo totale di € 1.036.274.367,52.

Tale Accordo di Programma prevede il finanziamento della seconda fase di n. 18 interventi per un onere finanziario complessivo a carico dello Stato pari a € 74.894.277,63.

Tra gli interventi previsti e finanziati all'interno dell'accordo di programma risulta pertanto inserito anche il seguente:

Azienda ULSS n. 14 (ora Azienda ULSS n. 3 "Serenissima") - "Ospedale di Chioggia: Adeguamento - 2^ Fase" (scheda tecnica n. 9) del costo complessivo di euro 7.238.969,00 e finanziato per euro 6.756.371,07 con oneri a carico dello stato (art. 20 della legge 67/88 - AdP 10/11/2016) e per euro 482.597,93 con oneri a carico del bilancio dell'Azienda ULSS n. 14.

La procedura attuativa del piano di investimenti di cui all'art. 20 della L. n. 67/1988, impone che nei 18 mesi successivi alla stipula dell'accordo di programma, ovvero entro il 10 maggio 2018, la Regione approvi il progetto inserito nell'accordo di programma e presenti al Ministero della Salute la relativa richiesta di ammissione a finanziamento.

L'intervento di "Adeguamento dell'Ospedale di Chioggia - 1^ fase", scheda n. 10 dell'Accordo di Programma del 01/03/2013, approvato dalla Giunta Regionale con precedente Deliberazione n. 2269 del 10/12/2013, che prevedeva la realizzazione delle nuove sale operatorie e l'ampliamento del pronto soccorso, è stato realizzato e sono in corso di perfezionamento le relative operazioni di collaudo.

L'Azienda ULSS n. 3 "Serenissima", per la realizzazione dell'intervento di 2^ fase di adeguamento dell'ospedale di Chioggia, sulla base del parere favorevole, espresso dalla Commissione Regionale per gli Investimenti in Tecnologia ed Edilizia in data 02/02/2017, al piano di attuazione degli interventi proposto dall'Azienda stessa, ha pertanto presentato i seguenti progetti definitivi:

1. Adeguamento antincendio:

il progetto è stato approvato dal Direttore Generale con Deliberazione n. 1946 del 16/10/2017 per l'importo complessivo di € 1.500.000,00 e sullo stesso si è espressa favorevolmente l'Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera con nota/parere n. 441586 del 24/10/2017;

2. Ristrutturazione del blocco nord - degenze:

il progetto è stato approvato dal Direttore Generale con Deliberazione n. 1722 del 30/08/2017 per l'importo complessivo di € 1.200.000,00 e sullo stesso si è espressa favorevolmente l'Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera con nota/parere n. 430534 del 16/10/2017;

3. Ristrutturazione del Servizio di Emodialisi:

il progetto è stato approvato dal Direttore Generale con Deliberazione n. 1723 del 30/08/2017 per l'importo complessivo di € 600.000,00 e sullo stesso si è espressa favorevolmente l'Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera con nota/parere n. 430526 del 16/10/2017;

4. Adeguamento sismico blocco sud - degenze:

il progetto è stato approvato dal Direttore Generale con Deliberazione n. 1721 del 30/08/2017 per l'importo complessivo di € 2.450.000,00 e sullo stesso si è espressa favorevolmente l'Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera con nota/parere n. 523913 del 14/12/2017;

5. Riordino delle sotto-centrali e delle dorsali tecnologiche (P. esecutivo):

il progetto è stato approvato dal Direttore Generale con Deliberazione n. 1945 del 16/10/2017 per l'importo complessivo di € 803.969,00 e sullo stesso si è espressa favorevolmente l'Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera con nota/parere n. 523931 del 14/12/2017;

6. Riordino delle aree da adibire a parcheggi e verde attrezzato:

il progetto è stato approvato dal Direttore Generale con Deliberazione n. 1720 del 30/08/2017 per l'importo complessivo di € 805.000,00 e sullo stesso si è espressa favorevolmente l'Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera con nota/parere n. 523925 del 14/12/2017;

Gli interventi indicati con i precedenti punti 4), 5) e 6) sono stati esaminati anche dal punto di vista della compatibilità paesaggistica e hanno ottenuto, ai sensi dell'art. 11 comma 9 del DPR n. 31/2017, il parere favorevole della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, mentre gli interventi 1), 2) e 3) non sono soggetti a tale parere in quanto riguardano opere interne.

L'importo complessivo dell'intervento di 2^a fase per l'Adeguamento dell'Ospedale di Chioggia, composto dai progetti sopra evidenziati, ammonta a € 7.358.969,00 di cui € 6.756.371,07 a carico dell'art. 20 della L. n. 67/88, € 120.000,00 con parte dei fondi assegnati con precedente DGRV n. 2717/2014 e per la restante quota di € 562.642,01 con fondi di bilancio dell'Azienda stessa.

Il progetto prevede la realizzazione di adeguamento di posti letto esistenti, così come previsto negli obiettivi dell'Accordo di Programma del 10/11/2016.

Infine, l'art. 31 del D.L. n. 50/2017 convertito con L. n. 96/2017, dispone che "In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le somme ammesse a finanziamento nel 2017 per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2018. I termini di risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2017".

Pertanto, per il presente intervento, l'assunzione dell'accertamento dell'entrata ed il contestuale impegno di spesa, potranno essere disposti nel bilancio regionale per l'esercizio 2018.

Preso atto che, per il suindicato progetto risultano acquisiti i pareri, i nulla osta, le concessioni, le licenze ed i permessi di legge indispensabili per garantire la cantierabilità e la fruizione delle opere, fatto salvo eventuali ulteriori adempimenti non rilevabili dal presente procedimento e considerato che i competenti uffici hanno riscontrato la conformità di detto intervento alla programmazione sanitaria regionale, nonché la relativa copertura finanziaria e, quindi, hanno indicato l'utilità di procedere nelle successive fasi con il presente provvedimento si propone di approvare il progetto e predisporre gli adempimenti necessari per la richiesta di ammissione a finanziamento al Ministero della Salute.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 19/06/1999 n. 229;

Visto l'art. 20 della legge n° 67/88;

Visto l'art. 26 comma 9 della L.R. n. 56/1994;

Vista la L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;

Visto l'art. 2 comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31.12.2012;

Visti gli accordi di programma sottoscritti in data 01/03/2013 e 10/11/2016;

Richiamate le proprie deliberazioni nn. 270/10, 262/2011, 96/2013 e 2269/2013

Visto l'art. 31 del D.L. n. 50/2017

delibera

1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa, attestando la coerenza con gli attuali indirizzi della programmazione sanitaria regionale, la conformità alle normative nazionali e regionali sugli standard ammissibili e la sussistenza dei necessari nulla osta, autorizzazioni, pareri, fatto salvo eventuali ulteriori adempimenti non rilevabili dal presente provvedimento, il seguente intervento:

- Azienda ULSS n. 3 "Serenissima" - Ospedale di Chioggia: "Adeguamento 2^a Fase" (scheda tecnica n. 9) del costo complessivo di euro 7.358.969,00, di cui € 6.756.371,07 con oneri a carico dello Stato (art. 20 della legge 67/88 - AdP

10/11/2016), € 120.000,00 con parte dei fondi già assegnati con DGRV n. 2717/2014 e per € 482.597,93 con fondi a carico dell'Azienda stessa, composto dai progetti meglio identificati in premessa;

2. di avviare conformemente a quanto stabilito nel citato Accordo di Programma, le procedure ex art. 20 della legge n° 67/88 per la richiesta, al Ministero della Salute, del finanziamento dell'intervento di cui al punto 1 del presente provvedimento per l'importo complessivo di € 6.756.371,07;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute per il seguito di competenza;
4. di disporre che, in attuazione alla normativa vigente ed in particolare all'art. 31 del D.L. n. 50/2017 convertito con L. n. 96/2017, l'assunzione dell'accertamento dell'entrata e contestuale impegno di spesa dell'importo indicato al punto 2, avverrà nel bilancio regionale per l'esercizio 2018 con successivo atto adottato dal competente dirigente regionale e comunque in conformità a quanto disposto nel decreto di ammissione a finanziamento;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.